

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Congedo — Discussione generale dello schema di legge per il limite del tempo della domanda di riscatto dei posti privilegiati — Osservazioni dei deputati Despine e Della Motta, e risposta del ministro per le finanze, e del relatore Garibaldi — Rigetto dell'emendamento del deputato Della Motta, e approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Domanda dei deputati Cavour Gustavo e Della Motta, e risposte del ministro, e del relatore — È approvata la questione pregiudiziale opposta dal relatore all'articolo di aggiunta proposto dal deputato Della Motta — Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge — Relazione di petizioni — Petizione dell'ex-giudice Mina — Parlano i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, ed i deputati Fara Gavino, Chiavarina, relatore, Rignon e Guglianetti — Petizione per indennità ai coltivatori di filugelli — Parlano i deputati Gallini, Michelini G. B. e Cavallini Carlo relatore — Petizione dei signori Georgi e Perceval — Parlano il ministro per le finanze, ed i deputati Pateri, Mastri, Cavallini Carlo e Louaraz — Comunicazione di nomina a commissario regio per il disegno di legge sulla fognatura.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

**LOUARAZ**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6630. De Filippi Giuseppe Domenico, già capo-sarto nel corpo del treno di provianda, chiede di venire ammesso nella casa degli invalidi o compagnia veterani, oppure gli sia accordata un'equa pensione in vista dei servizi prestati per 21 anni in detta qualità.

6631. Otto cittadini di Tempio presentano alcune considerazioni dirette a confutare quanto venne esposto da quel municipio nella petizione 6304 in ordine al progetto di legge sugli ademprivi.

6632. Alcuni coltivatori di cave di marmo presentano una petizione mancante dei requisiti prescritti dal regolamento.

(Il processo verbale è approvato.)

### CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Il deputato consigliere Asinari domanda un congedo di due mesi per recarsi al suo posto onde concorrere alla spedizione delle cause nella Corte di appello di Casale.

(Il congedo è accordato.)

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN LIMITE DI TEMPO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RISCATTO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE.

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per un limite di tempo alla pre-

sentazione delle domande per il riscatto delle piazze privilegiate. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 453.)

Debbo avvertire la Camera che il relatore della Commissione ha proposto alcune modificazioni nella redazione, senza che però vi sia alterata la sostanza della legge.

Darò lettura del progetto, che è manoscritto:

« Art. 1. Coloro che fra cinque anni dalla promulgazione della presente legge non avranno domandata la liquidazione delle piazze contemplate nella legge 3 maggio 1857 decaderanno dal diritto di domandarla.

« Art. 2. Le domande già state respinte per insufficienza di documenti e quelle che lo saranno dopo la promulgazione della presente legge potranno essere riprodotte con nuovi documenti nel termine dei cinque anni indicati nell'articolo precedente.

« Le domande il cui rifiuto sarà portato a conoscenza della parte interessata in tempo minore di un anno prima della scadenza del termine sopra fissato, o dopo la scadenza, potranno, sotto pena di decadenza, venire riprodotte, munite dei nuovi documenti, entro un anno a contare dal giorno in cui il rifiuto sarà fatto noto alla parte, sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

« Art. 3. Le domande ripetute e di nuovo respinte in via amministrativa potranno essere prodotte davanti i tribunali ordinari nel termine perentorio di sei mesi. »

La discussione generale è aperta.

**DELLA MOTTA.** Domando la parola.

**DESPINE.** Je demande la parole pour une question préliminaire.

Je voudrais savoir si dans cette loi-ci se trouvent compris les pharmaciens, parce que dans la loi du 3 mai 1857 il a été dit à l'article 1, alinéa quatrième:

« Saranno pure liquidate le piazze di speciale e di farmacista; così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio delle farmacie, sarà provveduto con legge speciale. »

Cette loi spéciale n'a pas été promulguée. Je demande maintenant si les pharmaciens sont compris.

**LANZA**, ministro delle finanze. Ci vuole una legge speciale per determinare le basi della liquidazione; ora questa legge relativamente alle piazze dei farmacisti non c'è ancora, e perciò queste non possono essere qui contemplate. »

Qui non si tratta che delle piazze privilegiate per le quali vennero già con legge determinate le basi della liquidazione, quali sono quelle dei procuratori, dei droghieri e venditori delle così dette *robe vive*, e via dicendo.

Ricorderò all'onorevole Despina che nella discussione che ebbe luogo riguardo alla abolizione delle piazze privilegiate dei procuratori si fecero altresì delle interpellanze relativamente alle piazze di speciale, alle quali si è risposto che bisognava attendere anzitutto tale decisione dal Codice sanitario, nel quale si sarebbe stabilita la determinazione a prendersi riguardo all'esercizio della professione di farmacista, cioè a dire se si voleva concedere la libertà anche all'esercizio della medesima, oppure limitarlo, riscattando però le piazze che ora sono privilegiate.

Può conseguentemente rimanere tranquillo l'onorevole preopinante che qui non si tratta in verun modo delle piazze dei farmacisti, e che non è questione se non se di quella di cui già con legge venne autorizzata la liquidazione.

**DESPINA**. Je remercie monsieur le ministre des renseignements qu'il a bien voulu me donner, et qui me satisfait.

**PRESIDENTE**. Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare.

**DELLA MOTTA**. Io mi trovo in dovere di riprodurre nella Camera una proposta che ho fatto nel seno della Commissione dietro il voto del mio ufficio e di qualche altro opinante nel senso medesimo. La proposta consisterebbe nel portare a dieci anni il termine che questa legge fissa in cinque anni per la prescrizione.

**PRESIDENTE**. Perdoni l'onorevole Della Motta. Se ella intende restringere le sue osservazioni alla limitazione del termine, io chiuderei la discussione generale, accordandole poi la parola sull'articolo 1.

**DELLA MOTTA**. Esporrei pure alcune cose di principio che riguardano il complesso della legge.

Parmi che questa legge veramente contenga qualche gravità maggiore di quella che non sembra presentare a prima vista, specialmente dietro le osservazioni di fatto di cui l'onorevole ministro l'ha corredata nel proporla; in sostanza in questa legge si tratta non già di riempire, come parve che alcuno credesse, una lacuna della legge precedente, non già d'abbreviare i termini della prescrizione, cosa che succede per molte materie e in molte parti della nostra legislazione, ma si tratta anzi

di dichiarare perfino decaduti dal diritto di domandare tutti quelli che non avranno ricorso nel termine prefisso dalla legge. Si tratta con ciò di derogare positivamente, non solo alle leggi ordinarie, ma anche ad alcune espressioni chiare ed esplicite della legge precedente, poichè la legge del 1857 non tralasciò di occuparsi di quegli interessi che ora il signor ministro mette avanti per fare adottare questo abbreviamento di termini per i ricorsi. La legge del 1857 in molti modi cercò di sollecitare la presentazione dei titoli alla liquidazione delle piazze, ma all'articolo 10 disse poi espressamente che intendeva di lasciare pieno il corso della prescrizione ordinaria quanto ai ricorsi ai tribunali. Ed anche la relazione della Commissione, incaricata del suo preavviso sulla medesima, mantenne espressamente il principio che non sarebbe mai escluso nessuno dal fare uso dei suoi diritti quando non li avesse esperiti amministrativamente nei termini prescritti, dinanzi ai tribunali, in forma giuridica, nel limite ordinario del diritto comune.

Si vede adunque che non è propriamente il caso di credere che sia stata omessa una provvidenza a questo riguardo, ma che anzi si ebbe allora in vista il principio, e lo si volle tutelare, lasciando alla prescrizione ordinaria il suo corso.

Ora si tratta per contro non più solo di abbreviare i termini della prescrizione, la quale dovrebbe in ogni caso essere eccepita nei casi singoli, nè propriamente abolisce per se stessa la ragione di domandare; ma si propone anzi di dichiarare una assoluta decadenza per quelli che non avranno ricorso nel termine di cinque anni. Il signor ministro presenta diversi motivi per questa proposta che considera come una semplice abbreviazione di termini utili a ricorrere per la liquidazione, sebbene in sostanza sia qualche cosa di più. Il signor ministro dice, tra le altre cose, che questa provvidenza potrà colpire poche persone, perchè quasi tutti hanno già ricorso. Ma mi pare che questa ragione si possa ritorquere e valga anche contro la sua proposta, poichè in tal caso non è più così grande l'interesse del Governo, e il bisogno di proporre una disposizione così odiosa, e di violare un principio di diritto comune, un principio di proprietà per poco profitto.

Si allega dal signor ministro che non sarebbe conveniente tenere lungo tempo in attività la Giunta di liquidazione costituita in esequimento della legge del 1857, quando non vi fosse più lavoro. Ma io credo che quando il lavoro sarà ridotto a poco, non sarà più necessario di mantenere questa Giunta; in tal caso gli uffici ordinari d'intendenza potranno assumere queste pratiche. Difatti nella legge del 1857 si era detto che quelli i quali non avessero ricorso in un dato tempo, sarebbero stati rimandati ad una liquidazione speciale, il che dimostra che avrebbero potuto essere soppresse le Giunte stabilite per l'operazione generale.

D'altronde non bisogna dimenticare che, poichè fu tanta la diligenza della massima parte di questi creditori a ricorrere in tempo, è da argomentare che quelli i

quali non hanno ancora ricorso, ne furono impediti da motivi speciali, e questi motivi speciali possono essere molti. Primieramente alcuni possono ignorare il loro titolo di diritto, o possono essere impediti di ricorrere per essere minori o per essere assenti; in secondo luogo, per fare queste pratiche è necessario avere dei documenti, di cui non sempre è facile il provvedersi; si devono presentare, per esempio, le quitanze di avere pagati i diritti di finanze per l'acquisto delle piazze anche in tempi assai remoti; ora non è facile per i ricorrenti di trovare originali o copia di queste antiche quitanze, massime dopo le vicende che fecero talvolta andare i registri dal Piemonte in Francia, e che diedero luogo a tanti dissesti e variazioni in queste carte.

Si sarebbe adunque potuto stabilire, qual condizione della liquidazione, un termine modico per la presentazione dei titoli al momento che si faceva la prima legge, con abbreviazione dei termini della prescrizione, anche se vuolsi sotto pena di decadenza; ma ora che la legge è fatta e che i diritti alla liquidazione sono acquisiti, come compenso alla espropriazione, i crediti dei proprietari di queste piazze verso lo Stato sono crediti come tutti gli altri, e a rigore di termini non devono soggiacere a prescrizioni particolari.

Tuttavia, tenendo conto di alcune delle ragioni addotte dal signor ministro, io non vorrei negare un qualche temperamento al diritto ordinario che estende fino a trent'anni la prescrizione; ma mi pare che il termine di cinque anni sia troppo breve, e che per lo meno si dovrebbe equitativamente portare sino ai dieci. Nè mi muove il pericolo accennato dal signor ministro, per cui potrebbe accadere che una piazza venisse presentata due volte alla liquidazione: parmi che vi sieno mezzi da cansare questo pericolo. Il signor ministro troverà certamente modo di evitare queste doppie liquidazioni aggiungendo precauzioni e obbligo di maggiori giustificazioni a quelli che tardano a porgere le loro domande. Del resto, anche nella prima legge si era previsto il caso di certe liquidazioni tardive, e loro si erano diminuiti i favori. Ma per rispetto a quel diritto di proprietà che risiede nei ritentori di piazze, per rispetto anche a quella certa delicatezza cui deve conformarsi il Governo, il quale fa qui le parti di debitore nel tempo stesso che fa la parte di legislatore, mi sembra che dovrebbe essere accolta la proposta di portare almeno ad un termine più lungo dei cinque anni la pena di decadenza, o di prescrizione: io proporrei il termine di dieci anni. In questo mi trovo appoggiato all'articolo 10 della legge precedente, la quale espressamente dichiara che *durerò tuttavia l'azione secondo le norme del diritto ordinario*, come pure mi trovo appoggiato alla relazione già citata, nella quale l'onorevole relatore e sostenitore della legge esprimeva precisamente l'idea di *non escludere* dalla liquidazione quelle piazze che fossero presentate alla liquidazione nel corso del trentennio. Parmi che sia tanto più da accogliere la mia proposta che i proprietari di piazze furono già in varie guise sollecitati a presentare i loro titoli, e lo furono eziandio con punizioni,

sia rendendo loro più difficile una tardiva liquidazione, sia anche dichiarando nell'articolo 7 della legge del 1857 che gli interessi per i ritardatari non decorrerebbero se non dal giorno dell'assegno, anzichè da quello della pubblicazione della legge. Se per conseguenza avvi alcuno il quale stia in ritardo, bisogna ben credere che vi si trovi unicamente per necessità, per circostanze speciali che a ciò lo inducano; che se fosse per negligenza, già ne resta dalla legge vigente punito.

Per queste ragioni, io mi riserverò di proporre poi all'articolo 1 un emendamento, per cui si porti il suddetto termine a dieci anni.

**GARIBALDI, relatore.** L'onorevole Della Motta ha riprodotto nanti la Camera la domanda che egli propugnò in seno della Commissione, che cioè fosse esteso ad anni dieci il termine di cinque proposto dal Ministero. Io non mi farò qui a ripetere le considerazioni che sono ampiamente svolte, sia nel progetto ministeriale, sia nella relazione della Commissione per far vedere gli inconvenienti a cui certamente si darebbe luogo se questo termine fosse esteso ai dieci anni.

Io ho preso la parola per dire, anche in nome della Commissione, che essa mantiene il progetto ministeriale, che cioè sia limitato il termine a cinque anni, e per aggiungere alle molte ragioni già svolte, una del tutto nuova la quale è tratta dall'articolo 13 della legge 3 maggio 1857. In quest'articolo è proclamato il principio che le rendite da assegnarsi per mezzo di liquidazione delle piazze dei procuratori decorreranno dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio; quanto alle altre piazze, la decorrenza degli interessi si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto del prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 7 della stessa legge.

Vede l'onorevole Della Motta, vede la Camera che, lasciando un termine di dieci anni, si verrebbe a creare per le finanze il pericolo evidente di un peso assai grave, cioè un cumulo di molte annualità d'interessi che sarebbero devolute anche per quelle domande che venissero tardivamente proposte.

**DELLA MOTTA.** No, no!

**GARIBALDI, relatore.** Domando perdono; l'articolo 7 non porta già l'eccezione che non siano dovuti interessi se la domanda non fu proposta, ma provvede nel solo caso eccezionale che i titoli siano tardivamente prodotti.

Ecco il tenore di questo articolo:

« Sarà concesso ai proprietari delle piazze un termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge per proporre la domanda di liquidazione e produrre i titoli. L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà rimandato ad una liquidazione speciale successiva all'operazione generale. La rendita da assegnarsi per mezzo di liquidazione dei titoli tardivamente prodotti non porterà interessi che dal giorno dell'assegno. »

Ben vede l'onorevole preopinante che questa disposizione è applicabile solo in via eccezionale al caso della

produzione tardiva dei documenti, e che è assai possibile, assai probabile il caso che la domanda sia stata fatta, e che non sia ancora venuta una decisione in via amministrativa, e siano dovuti questi interessi.

Io credo che questo riflesso, unito agli altri, varrà ad indurre la Camera ad accettare la proposta ministeriale, appoggiata e mantenuta dalla Commissione, e che per conseguenza sarà respinta la proposta dell'onorevole Della Motta.

**DELLA MOTTA.** Se ho ben letto quell'articolo 7, mi pare anzi che vi sia una pena; coloro che tardi espongono la loro domanda perdono gli interessi decorsi; cioè, quelli che presentano la loro domanda subito hanno la decorrenza degli interessi dal giorno della pubblicazione della legge, i tardivi non l'hanno se non dal giorno dell'assegnamento, non dalla data della pubblicazione della legge e nemmeno da quella della loro domanda, ma dal loro compimento della liquidazione; quindi possono perdere cinque, sei, dieci anni d'interessi. In tal modo rimane impedito il cumulo degli interessi a pregiudizio dell'erario e data una spinta ai ritardatari; e per questo appunto io diceva poc'anzi che già si era assai bene provveduto colla legge antecedente e con frutto a sollecitare i negligenti, e che non conveniva pregiudicare agli incolpevoli con termine troppo breve.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Coloro che fra cinque anni dalla promulgazione della presente legge non avranno domandata la liquidazione delle piazze contemplate nella legge 3 maggio 1857, decaderanno dal diritto di domandarla. »

Il deputato Della Motta propone si dica:

« Coloro che fra dieci anni. »

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Della Motta.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Le domande già state respinte per insufficienza di documenti, e quelle che lo saranno dopo la promulgazione della presente legge, potranno essere riprodotte con nuovi documenti nel termine dei cinque anni indicati nell'articolo precedente.

« Le domande, il cui rifiuto sarà portato a conoscenza della parte interessata in tempo minore di un anno prima della scadenza del termine sopra fissato, o dopo la scadenza, potranno, sotto pena di decadenza, venire riprodotte munite dei nuovi documenti, entro un anno a contare dal giorno in cui il rifiuto sarà fatto noto alla parte, sia in via amministrativa, che in via giudiziaria. »

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi pare che le parole potranno sotto pena di decadenza collocate ove sono possono generare una specie di confusione e, per conseguenza, sia meglio porle in fin dell'articolo, come si è fatto nel progetto primitivo del Ministero ed in quello della Commissione.

A me ha fatto quest'impressione la lettura dell'articolo. Del resto se la Commissione insistesse, io non farei gran difficoltà; ma parmi che per ragione di chiarezza sia meglio trasportare queste parole sul fine dell'articolo.

**GARIBALDI, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 2 testè letto colla modificazione come sopra acconsentita, cioè: « Potranno venire riprodotte munite dei nuovi documenti, entro un anno a contare dal giorno in cui il rifiuto sarà fatto noto alla parte, sia in via amministrativa, che in via giudiziaria, sotto pena di decadenza. »

Da metterle prima a metterle dopo queste parole, mi pare che non faccia differenza.

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi pare che così sia più chiaro. Del resto la Commissione ha già aderito.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 2 rimarrà così redatto.

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** Prima che si passi alla votazione della legge desidererei ancora un ulteriore schiarimento dall'onorevole ministro delle finanze intorno alla questione dei farmacisti. Egli ha già dato una prima risposta molto appagante a questo riguardo. Convien per altro notare essersi sparsa nel pubblico la voce che questa legge rifletteva anche i farmacisti; e tre dei membri che compongono la Commissione hanno avuto eccitamento da alcuni farmacisti perchè la cosa venisse chiarita.

Avvi infatti anche adesso nei farmacisti un po' di malcontento, perchè essi vedono che da due anni, mentre le altre piazze vennero già liquidate, le loro sono ancora in pendenza, e gli interessi di alcune famiglie sono ancora in sospenso.

Noi sappiamo tutti che vi è una causa legittima di questo ritardo, ed è la difficoltà di fare adottare il Codice sanitario che già fu presentato al Senato. Però, se il ministro avesse la compiacenza di dichiarare pubblicamente che esso farà tutto il possibile affinchè queste piazze dei farmacisti sieno al più presto liquidate, io credo che ciò tranquillerebbe una classe di cittadini che ha anche diritto a qualche riguardo.

**LANZA, ministro delle finanze.** Il Ministero ha già dimostrato il suo intendimento di provvedere definitivamente a questa classe di professionisti; ma, come osservava l'onorevole preopinante, il Ministero non è affatto libero nel prendere questa determinazione, attesochè vi deve precedere una legge assai importante la quale richiede lunghi studi, come quella che comprende niente meno che un Codice intero, il Codice sanitario. Quindi appena questo Codice sanitario sarà discusso e tradotto in legge, si provvederà anche riguardo alle piazze dei farmacisti, vale a dire si determinerà se convenga, come pare, addivenire alla liquidazione, e

sino a qual punto e su che base debba stabilirsi questa liquidazione. Coteste basi possono variare secondo le determinazioni che si prenderanno riguardo al libero esercizio, secondo la maggiore o minore libertà che si potrà accordare all'esercizio di questa professione.

È intendimento tanto del ministro dell'interno come dell'intero Ministero, di far sì che il Codice sanitario sia al più presto discusso ed approvato. Fatto questo, si verrà alla definitiva liquidazione anche delle piazze dei farmacisti.

**CAVOUR G.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni favorite e me ne dichiaro soddisfatto.

**DELLA MOTTA.** Tra le cose che ebbi l'onore d'espone or è poco su questa legge ho dimenticato di notare che su queste piazze può anche succedere che ci siano delle ipoteche e dei diritti dei terzi; e se andranno anche esse perente? Non ci è alcuna provvidenza per quelli i quali non sono essi proprietari. Essi non sono in caso di ricorrere e fare liquidare le piazze; se il proprietario non si cura di farle liquidare forse è perchè la sua piazza è ipotecata, e a lui non ne toccherebbe di fatti il capitale; intanto chi rimarrà pregiudicato sarà il creditore.

Io vorrei sapere se non sia uopo e se non si potrebbe trovare mezzo di provvedere a questi creditori ipotecari; quanto poi all'applicabilità di questa legge ai possessori di piazze per le professioni il di cui libero esercizio rimane sospeso finchè escano leggi in proposito, ritengo che il disposto della legge presente dovrà avere l'effetto che, pubblicata la legge che riguarda l'esercizio dei procuratori, cominceranno a decorrere i 5 anni per essi ed allora sono in tempo utile per ricorrere come gli altri.

Mi pare che lo stesso debba dirsi dei farmacisti, perchè la legge sul loro esercizio non è ancora pubblicata, ed in quel caso si troveranno nel grado degli altri.

**GARIBALDI, relatore.** Ho domandato la parola per osservare che l'onorevole Della Motta è caduto in errore allorché ha affermato che un creditore cui competesse ipoteca sopra queste piazze non possa avere il mezzo di domandarne la liquidazione.

Nel Codice civile esiste un articolo apposito che autorizza il creditore a fare valere tutti i diritti che competono al suo debitore; naturalmente una volta liquidato il credito egli potrà domandare la liquidazione della piazza, nella guisa stessa che potrebbe escutere gli altri beni immobili del suo debitore. Ho voluto avvertire questa circostanza, perchè non facesse impressione sulla Camera il pericolo e l'inconveniente allegato dall'onorevole Della Motta.

Io vorrei quindi invitare l'onorevole preopinante a ritirare la sua proposta.

**DELLA MOTTA.** Allora osserverò che qui si tratta di un punto pratico. In tutti gli altri crediti ipotecari il creditore può munirsi di tutti i titoli necessari o presso l'insinuazione o presso i notai, perchè si tratta di atti pubblici; ma quando si tratta di presentare quitanze di finanze pagate o titoli particolari di una piazza, non potrà avere lo stesso mezzo e la stessa facilità; e quindi

si troverà molto incagliato nel far egli quello che il proprietario forse ha difficoltà o forse anche non ha interesse a fare.

**LANZA, ministro delle finanze.** Si è già provveduto a ciò nella legge, perchè si dice che si fa sempre tempo a presentare i documenti suppletivi. L'essenziale si è che si faccia una domanda da chi ha interesse alla liquidazione di una piazza, o come proprietario della medesima, o come creditore ipotecario, e si presenti qualche documento per provare che la domanda non è infondata. Quindi si lascia tempo per presentare tutti quegli altri documenti onde potere pienamente giustificare il diritto che si ha a questa liquidazione.

In questo modo mi pare che resta anche sciolta la difficoltà mossa dall'onorevole preopinante.

Del resto, nel caso in cui si ritardi la domanda per liquidazione di una piazza su cui sussistessero diritti ipotecari di varie persone, in questo caso ben si vede che si dovrà usare maggiore sollecitudine a fare la domanda, perchè vi saranno più interessati; così coloro che avranno un credito ipotecario cercheranno in tutti i modi di costringere il proprietario della piazza a presentare i suoi titoli, ed intanto cominceranno essi stessi a presentare i loro documenti comprovanti il credito che hanno su questa piazza, o prevenire così l'amministrazione delle finanze che vi hanno ancora alcune piazze da liquidare.

**DELLA MOTTA.** Io proporrei che si aggiungesse un'alea così concepito: « che le domande sporte dai creditori avranno lo stesso effetto che quelle sporte dai proprietari, » perchè la legge finora non credo accordi ai creditori questo diritto, o almeno non è ben esplicita su questo punto che importa sia dichiarato.

**GARIBALDI, relatore.** Io credo mio debito, anche in nome della Giunta, di fare avvertita la Camera che la Commissione non si è occupata nè ha discusso il merito della proposta che l'onorevole conte della Motta viene a presentare ora davanti alla Camera, perchè nella Commissione non si fece neppure parola di questa proposta.

In quanto al merito dell'aggiunta io credo che la Camera debba respingerla, se si ritiene che lo stesso principio in sostanza non sarebbe che la ripetizione di una massima di diritto comune, la quale fu riprodotta in un articolo del Codice civile, che al momento non posso citare, ma so che esiste realmente, il quale autorizza il creditore, come ho già avuto l'onore di affermare, a fare valere tutti i diritti che competono al suo debitore. In questi diritti è naturalmente compreso quello della liquidazione delle piazze, ed è in forza di esso che il creditore potrà a suo beneplacito domandare la liquidazione.

Se l'onorevole Della Motta non consente di ritirare la sua proposta, domando in nome della maggioranza della Commissione che la stessa sia respinta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore propone dunque la questione pregiudiziale?

**GARIBALDI, relatore.** Sì, perchè esiste nel Codice civile una disposizione che provvede ampiamente a tale riguardo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Della Motta propone un quarto articolo così concepito:

« Le domande proposte dai creditori che hanno ipoteca su quelle piazze avranno lo stesso effetto di quelle sporte dai proprietari. »

Sopra questo articolo il relatore della Commissione propone la questione pregiudiziale, cioè dice che è inutile che la Camera approvi quest'articolo, perchè, indipendentemente dalla disposizione di questa legge, ve n'è già una del Codice civile che autorizza i creditori a domandare la liquidazione delle piazze.

Metterò prima di tutto ai voti la questione pregiudiziale, e, qualora sia respinta, porrò a partito la proposta del deputato Della Motta.

(La questione pregiudiziale è ammessa.)

Si passa alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	89
Voti contrari . . . . .	18

(La Camera approva.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

La parola spetta al deputato Ricci.

**RICCI, relatore.** Petizione 6494. Il sindaco di Cavallermaggiore, a nome del Consiglio comunale, esponendo il carico di cui è gravato quel comune d'annue lire 811 80, che a titolo di decime e dietro antiche convenzioni deve pagare alla mensa arcivescovile di Torino, al capitolo metropolitano, alla parrocchia locale della Pieve, alla parrocchia locale di San Michele, ricorre al Parlamento perchè una legge generale pronunzi l'abolizione delle decime.

Per quanto, giusta l'esposizione stessa del Consiglio comunale, trattasi di decime stabilite da antiche convenzioni e quindi di natura affatto speciale, e, secondo i vigenti principii di legislazione, dovute giuridicamente, ciò non di meno, per quanto concerne l'istanza di una legge generale che regoli questa materia, la Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al dicastero del guardasigilli, a cui già furono trasmesse altre consimili petizioni.

(La Camera approva.)

Petizioni 6544 e 6592. Il conte Palma di Cemola, in ambedue le petizioni, espose le dolorose vicende e la confisca a cui andò soggetto il patrimonio del conte suo padre, condannato a morte per causa politica nel 1821, esposte le condizioni d'estrema povertà in cui egli tro-

vasi, chiede colla prima una pensione e colla seconda almeno un sussidio.

Duole alla vostra Commissione di non potervi proporre verun provvedimento immediatamente utile al ricorrente non spettando ad essa accordare pensioni o sussidi, nè dovendo essa farsi organo di commendatizie al Ministero; e quindi è costretta a dovervi proporre l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6546. I canonici dell'insigne collegiata di Santa Maria della Spezia protestano contro l'asserzione emessa nella relazione della Commissione d'inchiesta intorno alla prima elezione del conte Francesco Verasis, che uno cioè fra essi abbia offerto una specificata somma di denaro per procurare l'elezione suddetta.

Intorno a questa petizione non è d'uopo ricordare alla Camera che non si ammettono procedimenti giudiziari intorno ai fatti ed alle asserzioni emesse alla tribuna parlamentare. E quindi, ritenuto che di questa loro protesta e dichiarazione già fu informata la Camera, come risulta dal processo verbale della seduta del 23 giugno 1858, la Commissione vi propone sulla medesima l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6591. Serra Giacomo Antonio, Giovanni Battista, Maria, Isabella, fratelli e sorelle, dimoranti a Pancalieri, provincia di Pinerolo, cugini germani di Eleonora Fava vedova Ruscone, deceduta il 9 gennaio 1857, narrano di essere stati privati dell'eredità di questa loro parente per testamento suggeritole da terza persona.

Dopo avere esposto che già presentarono ricorsi a Sua Maestà, ricorrono alla Camera perchè loro faccia accordare quella porzione della indicata eredità che loro compete a termini di legge.

La tutela e definizione di tutti i diritti dei cittadini essendo esclusivamente affidata al potere giudiziario, ed essendo perciò aperta ai ricorrenti la via giuridica per esperire qualsivoglia diritto possa loro spettare, e ritenuta l'asserita qualità di poveri, potendo valersi anche del gratuito patrocinio dell'ufficio dei poveri, la Commissione non può che proporvi l'ordine del giorno su questo ricorso.

(La Camera approva.)

**CHIAVARINA, relatore.** Petizione 6469. Con questa petizione 12 caffettieri, liquoristi e venditori di generi coloniali del mandamento di Carignano, rappresentando non essere consentanea a libero Governo l'imposta stabilita colle regie patenti del 28 febbraio 1835 per le spese del personale di verificaione, le quali spese dovrebbero essere, secondo i petenti, sopportate dalla generalità dei cittadini, essendo lo scopo per cui venne stabilita la verificaione quello della pubblica igiene, e d'altra parte essendo essi sottoposti a tutte le altre imposizioni, le quali non esistevano alla promulgazione delle sopra citate regie patenti, si rivolgono pertanto al Parlamento nazionale affinchè le spese del personale *verificatori* sieno stanziati sul bilancio generale dello Stato ed abolito con legge il diritto da essi pagato.

La Commissione, ritenendo essere sancito il principio che le spese occorrenti per le verificazioni debbano essere a carico degli utenti, e d'altra parte essere l'imposta, di cui nella riferita petizione, stabilita per legge, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6528 il signor Ristis, notaio a Passerano, premettendo avere rilevato dalla discussione fatta nell'ultima Sessione all'occasione del prestito di lire 40,000,000, essersi specialmente il Parlamento nazionale preoccupato della necessità di non aumentare le imposte, rappresenta come sarebbe accettata come un beneficio una legge la quale fissasse il limite della sovrimposta divisionale, provinciale e comunale, le quali ascendono al giorno d'oggi ad una cifra che in vari comuni oltrepassa di gran lunga l'imposta principale.

In appoggio poi della sua asserzione enumera vari comuni della provincia di Biella nei quali, come prova un quadro annesso alla petizione, le sovrimposte ascendono a somma maggiore della rendita medesima: propone quindi che, ad esempio di quanto già venne adottato riguardo alle imposte tassa-patenti, personale-mobiliare, le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali non possano mai in alcun caso oltrepassare i limiti che la legge stabilirà. Riconoscendo poi in pari tempo le difficoltà che s'incontrerebbero per diversi allibramenti e censimenti a seconda delle diverse località, propone che la fissazione di tale limite si restringa, pel presente, all'imposta sui fabbricati, come quella il cui ammontare si trova uniformemente determinato in ogni comune, perchè in rapporto col reddito.

La Commissione, credendo che possa la petizione del signor notaio Ristis essere presa in considerazione all'occasione in cui si discuterà la legge sull'amministrazione, vi propone per mezzo mio che sia depositata presso gli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

(Avvocato Mina giudice di Borgoticino.)

**CHIAVARINA, relatore.** Petizione 6624. Con questa petizione l'avvocato Mina Marziano, di anni 66, espone essere stato nel 1843, mentre si trovava giudice del mandamento di Borgoticino, collocato a riposo, dopo venti anni di servizio nell'ordine giudiziario, coll'annuo assegnamento di lire 450, ed essergli, sul principio del 1852, venuto a cessare un sussidio annualmente accordatogli di lire 140 circa. La sua dispensa dal servizio essere conseguenza dell'aver egli in un procedimento criminale distrutto un semplice legno in forma di bastone. Questo fatto, per altro, aggiunge il petente, avere commesso inavvertentemente e senza dolosa intenzione, come lo prova l'esserne stata eseguita la distruzione di concerto col segretario e coll'usciera della giudicatura; ed il bastone medesimo, quantunque in sul principio dell'istruzione giudiziaria potesse supporre corpo di delitto, venne però, nel progresso della medesima, a risultare di nessuna importanza e di nessun interesse pel corso della giustizia.

Il petente, credendo la malevolenza di taluno non affatto estranea al suo licenziamento dall'impiego, si lamenta di non essere stato sentito nelle sue difese, le quali, appoggiate a dichiarazioni e ad atti di comuni da lui percorsi nella sua carriera, ed ai titoli del mandamento stesso di Borgoticino uniti alla petizione, debbono, a suo dire, riuscirgli favorevoli.

Indicando poi una lettera unita alle altre carte, in data 2 settembre 1848 del signor cavaliere Rossi, allora capo di divisione al Ministero di grazia e giustizia, dalla quale apparisce che allora il Ministero era propenso a migliorare la sua condizione, conchiude col chiedere al Parlamento che, preso in considerazione il fatto essere accaduto per sola inavvertenza, avuto riguardo al servizio prestato per lo spazio di anni venti e tenuto conto delle strettezze pecuniarie in cui ora si trova, gli venga aumentato l'annuo assegnamento già accordatogli col regio brevetto 28 gennaio 1849.

La Commissione, non avendo potuto trovarsi in caso di apprezzare sufficientemente le circostanze esposte dal petente vi propone per mezzo mio che questa petizione venga inviata al ministro di grazia e giustizia, affinchè, presa nuova cognizione dei fatti, voglia provvedere a seconda delle risultanze e a termini di legge.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Prego la Camera di avvertire che con questa petizione sostanzialmente si domanda che la Camera si faccia a rivedere e giudicare i motivi per cui il potere esecutivo ha creduto di collocare a riposo un impiegato.

Secondo i precedenti della Camera, converrebbe sapere se il petente siasi già rivolto al ministro di grazia e giustizia da cui dipendeva come impiegato, perchè le ragioni per cui il potere esecutivo non ha creduto di fare buon viso alla sua istanza possono essere gravi.

Osservi la Camera qual peso si addosserebbe ove ammettesse il principio di entrare ad esaminare per ciascun impiegato, a qualunque ordine appartenga, ed estraneamente a qualunque questione politica, se egli sia stato rimosso a torto o a ragione.

Ponendo mente a ciò, mi parrebbe più conveniente che la Camera dichiararsi di passare all'ordine del giorno.

**CHIAVARINA, relatore.** La Commissione, nel prendere la conclusione che ebbi l'onore di esporre, ha tenuto conto delle ragioni rappresentate dal Mina nella da lui sporta petizione, di non essere stato sentito nelle sue difese.

In secondo luogo ebbe a considerare che ora si tratta soltanto di vedere se a termini delle regie patenti 1839 possa alle volte competergli un maggiore assegnamento. Questi furono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere la conclusione che ho riferito.

(Entra il ministro di grazia e giustizia.)

**BOTTERO.** Domando all'onorevole relatore se il petente ha già avuto ricorso al Ministero.

Una voce. Vi è una lettera.

**BOTTERO.** Ma questa lettera non è del Ministero.

**CHIAVARINA, relatore.** Il documento che produsse il petente non è del Ministero, ma è una lettera confiden-

ziale scritta a sua moglie da un impiegato (*Ilarità*), dal signor cavaliere Rossi allora impiegato al Ministero di grazia e giustizia, in cui se gli faceva sentire che il Ministero pareva disposto a migliorare la di lui condizione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Sento che l'onorevole mio collega ha già risposto che non consta siasi il ricorrente altra volta già rivolto al Ministero di grazia e giustizia per l'oggetto della domanda presentata alla Camera, il che veramente non potrei affermare.

Ora aggiungerò che costui è entrato al servizio della magistratura nel 1823, fu dispensato da ulteriore servizio il 19 gennaio 1843, quindi, a termini del noto brevetto del 21 aprile 1835 non aveva diritto alcuno a giubilazione; tuttavia gli fu concesso un assegnamento nel 1853 di 450 lire.

Ora viene chiedendo un aumento alla sua pensione; ma, siccome non aveva diritto ad alcuna pensione, *a fortiori* non può pretendere verun aumento; ha avuto un assegnamento in via di equità di 450 lire annue, e credo che sia tutto ciò che si poteva fare a suo favore.

Quindi io chiedo che si passi all'ordine del giorno.

**FARA GAVINO.** Mi pare che il signor ministro abbia scambiati i termini della quistione.

Con questa petizione, a quanto ho inteso, non si domanda da questo ex-giudice di mandamento di essere reintegrato nel servizio, nè si vien chiedendo un assegnamento maggiore per il servizio reso; ma si domanda solamente che gli si renda giustizia. Egli dice: io sono stato messo in riposo per una quistione di avere trafugato un bastone, come mi pare di avere rilevato dall'esposizione fatta dall'onorevole relatore; appurate se io sia innocente o no; voi non mi avete ammesso alla difesa; ammettetemi alla difesa, e qualora risulti che io sia innocente, accordatemi quello che mi potrà spettare. Mi pare che quell'impiegato abbia tutta la ragione per essere inteso; e che sieno veramente stati scambiati i termini della quistione dal signor ministro.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non era presente quando si riferì la petizione di cui la Camera si occupa, e non fu certo per scambiare i termini della quistione che io parlai d'aumento di pensione, avendo creduto che su di esso si aggirasse la domanda. Ora che l'onorevole preopinante mi disse che il ricorrente pretende debbansi giustificare le ragioni per cui venne, non giubilato, ma dispensato da ulteriore servizio nel 1843, ho motivo di più per insistere che si passi all'ordine del giorno su questa petizione. L'unico giudice competente per sapere se un impiegato debba o no essere dispensato da ulteriore servizio è il Governo...

**PRESIDENTE.** Il petente non domanda di essere reintegrato nell'impiego, ma chiede solo un maggiore assegnamento; e siccome crede che il motivo di rimozione non sia giustificato, così egli fa istanza di essere ammesso a fare le sue difese.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ringrazio l'onorevole presidente della spiegazione che si è compiuto di darmi. Mi rincresce di non avere sentita la lettura di questa petizione, ma debbo persistere nella mia domanda che si passi all'ordine del giorno: il petente pretende che si aumenti l'assegnamento datogli nel 1843, col dire che non sussisteva la causa per cui fu dispensato da ulteriore servizio.

Io ricordo nuovamente che questo impiegato non aveva diritto alcuno alla giubilazione al tempo che gli si concesse l'assegnamento di lire 450, e foss'anche vero che non avessero fondamento le cause che diedero luogo a quel provvedimento, il Governo era nel suo diritto di dispensarlo; e non è obbligato a giustificare i motivi per cui egli è addivenuto a questa misura.

Se tuttavolta che si dispensa un impiegato dal servizio dovesse farsi una inchiesta per giustificare i motivi, nessun Governo sarebbe più possibile. Quindi, anche supposta vera l'allegazione del petente, non parmi abbia diritto a chiedere si accresca lo assegnamento concesso; è adunque sempre il caso di passare all'ordine del giorno.

Noti la Camera che questa provvidenza emanò nel 1843 ed il ricorrente aspetta da quell'anno al 1858 per muoverne lagnanze. Io credo che il lungo silenzio da lui tenuto basti per giustificare il Governo e dimostrare che non debbesi ritornare sul già fatto.

Io insisto pertanto perchè si passi all'ordine del giorno.

**CHIAVARINA, relatore.** Prego la Camera ad osservare che il signor Mina non aspettò sino al 1858 per esporre i suoi reclami. Questi, del resto, non avrebbero avuto origine che dal 1851; poichè sino a quell'anno egli era bastantemente soddisfatto del sussidio che ancora annualmente gli era accordato di lire 140 circa; cosicchè la sua pensione non si limitava alle sole lire 450, ma saliva sino alla complessiva somma di circa lire 600. Che se il Ministero usò dei riguardi al signor Mina, si deve presumere che lo credesse come non affatto immeritevole di considerazioni.

L'assegnamento fatto al signor Mina venne a cessare nel 1851, come cessarono tutti gli assegnamenti. Sembra quindi che il signor Mina chieda soltanto quell'aumento di pensione che valga a supplire al mancato annuo sussidio.

Perciò io credo di dovere insistere nella presa conclusione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pareto.

**PARETO.** Rinunzio alla parola, perchè era mio intendimento di fare l'osservazione che è stata esposta dal relatore.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Farò ancora una semplice osservazione.

Io prego la Camera di non dimenticare che il signor Mina non chiede neanche di venire reintegrato nell'impiego dal quale fu dimesso, come risulta dalla dichiarazione che ho inteso fare poc'anzi, non essendomi trovato presente quando il signor relatore espose il



fatto; ma esso vuole gli sia accordata una pensione maggiore.

Ho già avuto l'onore di fare notare che, avendo egli soli 19 anni di servizio quando ne venne dispensato, non aveva diritto a veruna pensione. Ora, anche supposto che non sussistessero pienamente le cause per cui venne provvisto a riposo, avrebbe egli diritto a farsi accrescere la pensione? Mai più; egli ha accettata la disposizione che lo colpiva senza verun richiamo. Ma, egli dice, mi si dava un sussidio annuo di lire 150 circa.

A me non consta che fosse accordato questo sussidio; ma, quand'anche ciò fosse vero, il sussidio è temporario, e di sua natura si accorda fin che il Governo lo creda opportuno e le finanze possano permetterlo; quindi l'invio della petizione al Ministero sarebbe senza scopo, perchè io non so se il Ministero, anche volendolo, potrebbe accrescere questa pensione. Ritengo che non sia il caso di privare il ricorrente dell'assegnamento che gli fu dato; ma non so se, trattandosi di concederglielo legalmente, ciò si potrebbe fare, non avendo esso sufficienti anni di servizio: come quindi l'attuale assegnamento potrebbe essergli accresciuto?

Credo pertanto debba passarsi all'ordine del giorno, perchè questo invio, ripeto, sarebbe senza scopo. La Camera, ammettendo le conclusioni della Commissione pell'invio al Ministero, riconoscerebbe implicitamente che possa accordarsi una pensione di giubilazione contro il disposto della legge a quelli che non hanno gli anni di servizio richiesti per potere ottenere la pensione medesima.

**RIGNON.** Io osservo che le conclusioni della Commissione non tendono a pregiudicare la questione.

La Camera sente le lagnanze dei cittadini, e quando essa, occorrendone il caso, invia una petizione al Ministero, non è per altro che per rimetterla alla sua giustizia, onde veda se i fatti allegati dal petente siano tali da potersi fare ragione alla domanda dal medesimo presentata.

**MICHELINI G. B.** Domando la parola.

**RIGNON.** Conseguentemente credo si debbano adottare le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Se la teoria dell'onorevole Rignon dovesse valere si convertirebbe evidentemente la Camera in un ufficio di raccomandazioni. Ora la Camera non intende certamente e non ha mai inteso adagiarsi in una simile posizione. Essa è un controllo del potere esecutivo, ed ogniqualvolta reputa che qualche legge o principio politico sia stato violato, trasmette la petizione che ne dà l'indicazione all'oggetto di avere schiarimenti dal potere esecutivo e di raddrizzare i torti che per caso si fossero commessi. Ma sempre quando si tratta di semplici atti di amministrazione interna, che sono, a termini dello Statuto, di esclusiva pertinenza del potere esecutivo, che non contengono alcuna violazione di legge, la Ca-

mera non potrebbe che fare una raccomandazione allorquando determina la trasmissione d'una petizione al Ministero.

La Camera deve esercitare un'autorità quando fa queste trasmissioni, ma questa autorità non la può esercitare quando si tratta di materie che non sono di sua competenza.

Ora che domanda il petente? Egli domanda che gli sia aumentata la pensione. Il mio onorevole collega già diceva che questa pensione, ove si trattasse di accordargliela ora, a termini della legge non si potrebbe, cosicchè potrebbe piuttosto occorrere d'esaminare se debba essere conservato al petente ciò che egli percepisce, ma non mai se gli debba essere aumentato.

Che se la questione si riguarda dal lato del sussidio delle cento lire che da qualche anno non gli viene più corrisposto, dirò che mi pare che se vi è cosa più aliena dalle occupazioni della Camera sia appunto questa di trasmettere delle petizioni al Ministero perchè esso dispensi dei sussidi. Se la Camera entrasse in questa via, si vedrebbe presto inondata di simili domande.

Che se si riguarda al motivo su cui il petente appoggia la sua domanda, cioè che egli sia stato dispensato dall'ufficio per ragioni che, secondo lui, non sussisterebbero, anche in questo caso la petizione tenderebbe ad introdurre l'azione della Camera in materie nelle quali essa non avrà mai gli elementi per giudicare.

Ora non pare che la Camera debba disporsi, senza conoscere il fondo della questione e senza neppure avere i mezzi di conoscerlo, a trasmettere al Ministero una petizione. Anche in questo caso la Camera farebbe semplicemente un ufficio di raccomandazione.

Quindi per tutti questi motivi io credo sia conveniente che la Camera adotti l'ordine del giorno.

**GUGLIANETTI.** Io credo di dovere appoggiare le conclusioni della Commissione pell'invio di questa petizione al signor guardasigilli, e mi fa veramente meraviglia il vedere tanto i signori ministri quanto alcuni degli onorevoli miei colleghi infiammarsi cotanto per difendere un fatto del Governo del 1843. Io non conosco nè il petente, nè la ragione delle sue istanze; però, giacchè trattasi di un giudice, il quale si dice ridotto agli estremi e dalla sua avanzata età e dalle sue condizioni di fortuna, e che si rivolge al Ministero costituzionale perchè rivegga in certo modo quella severa sentenza pronunciata dal Ministero del 1843, mi pare che non sarebbe un gran male aprirgli la via a codesta revisione del decreto contro di lui emanato dal Governo assoluto di quei tempi. Il ministro vedrà se sia il caso di mantenere o di correggere quell'atto; è un mandato di fiducia che gli si conferisce; e dopo avere presa cognizione del fatto, ci saprà dire se sia il caso di aumentargli quel meschino assegno di cui gode attualmente, e che egli afferma insufficiente ai suoi bisogni.

Appoggio pertanto le conclusioni della Commissione, dichiarando non volere perciò entrare nel merito dei fatti che non sono in grado di apprezzare, e su cui dobbiamo rimetterci al Ministero.

**CADORNA**, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per un fatto personale.

Faccio osservare al mio onorevole amico, il deputato Guglianetti, che io non non ho difeso i fatti del Governo assoluto, ma ho sostenuta una quistione di principio. Io dico non essere conveniente che petizioni di questa natura siano dalla Camera rimandate al Ministero, poichè questo è affare che riguarda il potere esecutivo e non il Parlamento.

Del resto, se l'onorevole Guglianetti è d'avviso che i ministri costituzionali possano rendere maggiore giustizia a questo petente, nulla impedisce che esso ricorra direttamente al Ministero, senza avere bisogno per questo di passare per l'organo della Camera.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

*Voci.* Basta! basta!

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Farò una semplice osservazione.

Prima che io giungessi alla Camera, l'onorevole mio collega aveva già dichiarato che credeva non avesse il signor Mina mai ricorso al Ministero. Io debbo dichiarare in nome della verità che non sarei in caso di affermare in modo positivo se il ricorrente siasi o no già rivolto al Ministero, ma mi pare che anche in questo dubbio non sia da farsi l'invio della petizione, ma si debba passare all'ordine del giorno. Di due cose l'una: o costui è già ricorso, ed il Ministero non avrà accolto la sua domanda, perchè non l'avrà creduta fondata in ragione, o non è ancora ricorso, e in tal caso si deve pur passare all'ordine del giorno, perchè, se la sua domanda non fu ancora respinta dal Ministero, niente osta che egli direttamente vi si rivolga. Se il Ministero non ha ancora esaminato la cosa, la esaminerà e vedrà se sarà il caso d'accogliere o no la richiesta. Sia nel primo, sia nel secondo caso non credo che si debba ordinare l'invio proposto dalla Commissione.

Come diceva l'onorevole mio collega, il Ministero difende un principio. Se si ammettesse che si potessero raccomandare alla Camera le domande degli impiegati perchè si esaminassero di nuovo i motivi per quali sono stati collocati a riposo, o dispensati dal servizio, oppure perchè si aumentino le pensioni o si accordino dei sussidi, credo ne scapiterebbe la dignità del Parlamento, il quale si trasformerebbe in un ufficio di trasmissione, e d'altro canto verrebbe la libertà d'azione, che aver debbe nei suoi rapporti coi suoi dipendenti il Governo, di soverchio offesa e vincolata.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, sulla petizione 6624 la Commissione propone l'invio della petizione al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero invece domanda che si passi sovr' essa all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno avendo la priorità, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**BENTAZZI**, relatore. Petizione 6602. Russo Paolo Matteo, settuagenario, già soldato sotto il Governo

francese, veniva con decreto 8 aprile 1810 giubilato dallo stesso Governo con un'annua pensione di lire 164.

Egli espone come dal 1815 al 1848 gli venisse fatta la ritenzione sulla sua pensione di lire 100 annue, e per cui avrebbe indarno fatto ricorso al Ministero, e ne chiede ora gli arretrati, o quanto meno di venire ricoverato nell'ospedale Mauriziano od in altro ospizio, per essere privo di mezzi di sussistenza ed inabile al lavoro.

Non constando dagli annessi documenti quale possa essere stata la causa che ha dato luogo alla ritenzione, per cui muove reclami il petente, quantunque penetrata la vostra Commissione delle miserevoli circostanze in cui versa il medesimo, ed avuto riguardo alla natura della domanda, non può a meno di proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**(Città di Vigevano — indennità per l'atrofia del baco da seta.)**

**CAVALLINI CARLO**, relatore. Petizione 6543. Il Consiglio comunale di Vigevano, visto il progetto di legge presentato dal Governo del Re alla Camera dei deputati in sollievo dei proprietari di vigneti afflitti dalla crittogama; vista la proposta fatta in detto progetto di legge, che dovesse essere in parte buonificata l'imposta prediale regia, ripartita per lo scorso anno 1858 a quei vigneti che di nuovo venissero dalla crittogama danneggiati nelle proporzioni e secondo le norme ivi stabilite, cercando di dimostrare come le ragioni che militano nei danneggiati dalla crittogama valgano pure per ottenere diminuita l'imposta prediale regia ai proprietari e mezzaiuoli di quel territorio, ricorrevano alla Camera dei deputati fin dal 16 giugno ultimo scorso affinché avesse voluto, per mezzo d'un articolo d'aggiunta a quella legge, sancire il principio che eguale trattamento si dovesse usare ai coltivatori di filugelli, i quali in quella annata fossero danneggiati dall'atrofia, che tanto danno arreca al nostro paese.

La vostra Commissione ha considerato che anzitutto questa petizione, riferentesi ad un progetto speciale di legge, ha dovuto essere stata inviata secondo i precedenti della Camera alla Commissione incaricata di sostenere la discussione; il che non potrebbe più aver luogo per essere quella legge già stata dal Parlamento sancita. Secondariamente, quantunque i motivi di analogia colla citata legge nella presente petizione sviluppati potrebbero avere per iscopo di chiedere analogo progetto di legge, tuttavia, non presentando essi gli estremi che diedero luogo alla legge eccezionale dell'8 luglio scorso, ed essendo cosa pericolosa lo introdurre eccezioni nel sistema generale d'imposte, tanto più quando con sì fatti progetti di legge si viene ad invalidare la base del principale nostro e più sicuro sistema finanziario, come è la prediale; considerando infine che le ragioni addotte dai petenti furono pure ampiamente sviluppate all'epoca della discussione della legge 8 luglio, senza che per ciò la Camera pensasse di farvi una

aggiunta in favore dei danneggiati dall'atrofia del baco da seta; per tali motivi vi propongo a nome della Commissione l'ordine del giorno puro e semplice.

**GALLINI.** Domando la parola.

In massima io sono poco proclive a che il Governo conceda indennità di qualunque sorta; credo che lo Stato deve avere più mente che cuore. Credo inoltre che la sua compassione riesca spesso più dannosa che utile.

Ma bisogna essere coerenti: poichè abbiamo concesso l'indennità per i danneggiati dalla crittogama, perchè la negheremo a chi è danneggiato dal morbo che distrugge i bachi da seta? I due flagelli colpiscono la stessa classe di persone, probabilmente hanno la stessa origine, entrambi producono le stesse fatali conseguenze; se abbiamo concesso ai primi, io non vedo perchè si vorrà rifiutare ai secondi.

**PRESIDENTE.** Propone forse il deposito della petizione negli archivi della Camera?

**GALLINI.** Precisamente.

**LANZA, ministro delle finanze.** Il confronto istituito dall'onorevole Gallini a parer mio non regge. Il Governo nell'accordare un'indennità ai proprietari di vigneti non fece altro che stabilire il condono di una parte della tassa prediale, in proporzione del danno sofferto, ai proprietari del terreno, ma non indennizzò i fabbricatori di vino. Se si volesse dare un'indennità ai cultori di bachi da seta, essa si dovrebbe accordare non ai proprietari di gelseti, ma a coloro che attendono alla educazione del baco. Ora, in pratica, come si farebbe a constatare chi siano stati i produttori? Qual danno abbiano sofferto? Si deve adunque fare una distinzione, la quale d'altronde è nella natura stessa delle cose.

L'indennità che in certi casi estremi può, in via di equità, il Governo accordare a quelli che hanno sofferto, per accidenti straordinari, una forte diminuzione o una perdita totale del prodotto del suolo, a coloro i quali hanno subita una perdita nell'esercizio di un'industria, non si può invocare come principio generale ed applicabile a molti casi ed a molte industrie.

Se noi entrassimo in questa via di volere compensare le perdite fatte dai produttori industriali, io non so dove ci potremmo arrestare; bisognerebbe naturalmente che ogni qual volta un'industria qualunque soffre, per avvenimenti straordinari e per forza maggiore, uno scapito, il Governo venisse in suo aiuto col rimborsarla di una parte della perdita. Ove si proponesse che l'indennità venisse data ai proprietari di gelseti, allora la questione sarebbe già portata sopra un altro terreno, e potrebbe avere una maggiore analogia colla legge, la quale ha stabilito un'indennità per i danneggiati dalla crittogama; ma, anche supponendo che vi sia un'analogia nel principio, vi sarebbe poi una difficoltà enorme nella pratica, giacchè può dirsi che certi proprietari di gelseti non abbiano avuto un danno reale. Il danno non fu nella produzione del gelso, ma fu nell'esercizio dell'industria della cultura del baco; ora, come si possono distinguere i proprietari i quali, oltre ad essere proprie-

tari di gelseti, hanno essi stessi esercitata la coltura del baco da seta, da coloro i quali hanno venduto il prodotto del gelso?

Ben si vede quanto sia difficile questa distinzione, e come sia pressochè impossibile il potere fissare un'adeguata indennità. Io appoggio adunque le conclusioni della Giunta.

**MICHELINI G. B.** Veramente le ragioni addotte dall'onorevole ministro delle finanze contro la domanda che si faccia una legge, in forza della quale si danno indennità a coloro che soffrono danno per la malattia, che già da più anni fa strage dei filugelli, militano pure contro la legge che è stata sancita dai poteri dello Stato a pro dei proprietari di vigneti danneggiati dalla crittogama.

Quanto alla differenza che egli vorrebbe stabilire tra gli uni e gli altri, dicendo che l'indennità per i danneggiati dalla crittogama si dà ai proprietari dei vigneti, laddove non si saprebbe a chi si deva dare l'indennità per l'atrofia dei filugelli, cioè se ai proprietari dei gelsi, ovvero a coloro che educano i filugelli, io rispondo che questa differenza non esiste, e che, nella stessa guisa che per la crittogama non si dà l'indennità ai mezzadri, benchè la remunerazione delle loro fatiche di tutto l'anno consista unicamente nel ricevere la metà del prodotto dell'uva, parimente l'indennità per l'atrofia dei filugelli si dovrebbe dare non a coloro che li educano, ma unicamente ai proprietari dei gelsi. Diffatti questi soli non possono sottrarsi ai danni della malattia dei filugelli perchè, dove essa regna, la foglia non ha più nessun prezzo; così nelle provincie di Cuneo e di Mondovì, che sono certamente fra le più gelsifere dello Stato, già da due anni il prezzo della foglia è così tenue che non corrisponde alle spese di spogliatura. Tutti gli altri al contrario possono sottrarsi ai danni dell'atrofia dei filugelli abbandonandone la coltivazione e dandosi ad altre occupazioni. Questo si verifica nel fatto. Mentre per lo passato i proprietari dei gelsi trovavano facilmente ed a patti vantaggiosi chi colla loro foglia allevasse filugelli, ora, per la poca probabilità della felice riuscita, è diminuito il numero di costoro, ed agli altri è forza concedere patti migliori, che tornano perciò più gravi ai proprietari. Avvi dunque parità di condizione tra i proprietari delle viti e quelli dei gelsi.

Se non che io, che ho votato contro la legge che riguarda le viti, benchè abiti in una provincia gelsifera, e da essa abbia ricevuto il mandato, voterò pure contro la legge che ora s'invoca a pro dei danneggiati dalla malattia dei filugelli. Io penso che il Governo non debba immischiarsi in queste cose; vi sono società di assicurazione, ad esse ricorrono i proprietari di viti, di gelsi e tutti coloro che vogliono guarentirsi da danni più o meno probabili. Se noi diamo ascolto a questa specie di lagnanze esse non finiranno più. Dopo i danneggiati per la crittogama dell'uva, ora vengono i danneggiati per l'atrofia dei filugelli, poscia verranno i danneggiati per la malattia delle patate, forse delle castagne, ed andiamo via dicendo.

Ora chi paga questi danni? I contribuenti per certo. Ma sono eglino in così prospere condizioni, che si possa imporre loro questo aggravio? I proprietari, per esempio, i cui prodotti consistono principalmente in cereali, e la cui rendita è notevolmente diminuita in questi anni a cagione del basso loro prezzo, pagheranno eglino volentieri quest'indennità, ed è giusto che la paghino? Se entriamo in questa via, il Governo esigerà da tutti per pagare a tutti, ed avremo un movimento di fondi inutile, anzi dannoso, perchè costerà alle finanze, cioè ai contribuenti. Sopportino dunque i danni coloro cui tocca, si lascino andare le cose per la loro china, e l'azione del Governo, sempre dannosa quando non è giustificata dalla necessità, sia circoscritta nei più brevi termini possibili. Per questi motivi, come ho votato contro la legge circa l'uva, voto ora contro la petizione di cui si tratta.

**GALLINI.** Il baco da seta è un prodotto agricolo come lo è l'uva; tanto il primo quanto il secondo dipendono dalla terra aiutata dagli sforzi dell'uomo. I danni poi arrecati ai bachi da seta si possono constatare precisamente come quelli arrecati alle viti; chè se vi è una differenza, essa è in mio favore, poichè il danno cagionato al prodotto della vigna colpisce solo il proprietario, invece il danno arrecato ai bachi da seta non colpisce solamente i proprietari dei gelsi, e, per conseguenza, dei bachi da seta, ma colpisce anche, come tutti sanno, la parte più povera del paese, quali sono i coloni, i paesani, che si fanno uoi, in un modo o nell'altro, indennizzare dal proprietario.

Per questi motivi mi sembra che se si dà un'indennità ai proprietari di viti colpite dalla crittogama, si debba anche concedere a questi altri proprietari danneggiati dall'atrofia ora dominante.

**DE SONNAZ.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE SONNAZ.** Signori! Mi pare che la diversità tra il reddito dell'uva e quello della seta comporta una differenza, circa all'opportunità di concedere indennizzazione, cioè che l'una, grazie al cielo, finora non è stata tassata, voglio dire la seta, e credo che non lo possa essere, invece l'uva lo è. *(Risa)*

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Io osserverò all'onorevole Gallini che la Commissione, a ve to dire, non ha allegato che non vi esista assolutamente alcuna analogia tra la legge che esonera i proprietari dei vigneti dalla prediale regia, e la domanda dei proprietari dei gelseti che sono stati danneggiati dalla crittogama; nullameno la Commissione non ha potuto ravvisare in questa domanda gli stessi estremi che concorrevano a favore dei proprietari dei vigneti danneggiati dalla crittogama, perchè in generale i coltivatori della vite (od almeno quelli che nel nostro Stato furono maggiormente danneggiati) appartengono a paesi di molto più poveri che non quelli ove si coltivano il gelso ed i bachi da seta.

Questa sarebbe la prima ragione: ma avviene un'altra più grave, ed è che per fare luogo all'esonero dal tributo regio fondiario ai proprietari dei vigneti, a norma della

legge 8 luglio 1858, bisognava che si trovassero in tali circostanze, sia per riguardo alla estensione della coltivazione della vite, come pel grado di danno sofferto, che io non so se per quanto riflette i danneggiati dalla atrofia del baco sarebbe per riuscire di qualche sollievo ai coltivatori di esso.

Conseguentemente la Commissione, non ravvisando nelle due categorie di terreni danneggiati gli stessi estremi, non ha creduto il caso di pareggiare i motivi esposti nella domanda dei petenti a quelli della legge 8 luglio 1858.

Oltre del che si debbe aggiungere che i proventi della imposta prediale, formando una delle basi essenziali dei nostri proventi finanziari, la vostra Commissione non ha voluto ammettere per principio generale che ad ogni deficienza dei prodotti del suolo si abbia tosto da condonare le imposte; per conseguenza essa, benchè lamenti il danno da cui da qualche anno è sgraziatamente il nostro paese per tale malattia colpito, fu tuttavia di parere di proporvi di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

**GALLINI.** Se la Camera me lo permette, farò una brevissima osservazione.

Io nego recisamente che le regioni più povere del Piemonte siano quelle in cui cresce la vite, e posso citare, per esempio, il paese a cui appartiene il deputato Depretis, e ve ne sono molti altri. D'altra parte osservo al signor relatore che il danno arrecato da questa malattia dei bachi da seta al raccolto dei bozzoli si è quello che ha impedito in molti comuni ed in quest'anno i contribuenti di pagare sollecitamente le imposte.

D'altronde io ho già riconosciuto pel primo che la via in cui entrerebbe la Camera, facilitando queste domande di indennità, è sicuramente molto pericolosa, e per principio io non la ammetto; ma giacchè è fatto il primo passo, si faccia coraggiosamente anche il secondo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LACHENAL.** Je prends la parole pour faire mes réserves pour le cas où la Chambre serait disposée à adhérer à la demande qui lui est faite par les honorables préopinants, de venir au secours des éleveurs des vers-à-soie, en raison des pertes que leur a fait éprouver la déplorable maladie dont est atteint presque généralement depuis quelques années ce précieux insecte; et de suivre à cet égard les mêmes principes qui ont dirigé le Parlement lorsque l'an dernier il a voté un dégrèvement de l'imposition foncière en faveur des cultivateurs de la vigne frappée par l'oidium. Si la Chambre était d'avis d'entrer dans cette voie, je la prierais instamment de ne pas perdre de vue la Savoie qui est désolée depuis plus de dix ans par la perte de la pomme de terre *(Harité)*, frappée elle aussi par une maladie inconnue. Je puis affirmer à la Chambre que la maladie de la pomme de terre a plongé les habitants de nos provinces dans la position la plus misérable, en privant les cultivateurs les moins fortunés d'un produit qui fait la base de leur alimentation.

Ainsi, si la Chambre était disposée à adhérer à la pro-

position qui lui est faite, je la prierai d'étendre ses bontés aux provinces de la Savoie.

**PRESIDENTE.** Sulla petizione 6543 la Commissione propone l'ordine del giorno. Il deputato Gallini propone il deposito della petizione negli archivi della Camera.

Metterò ai voti l'ordine del giorno, che ha la precedenza.

(La Camera approva.)

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Petizione 6576. Ventiquattro cittadini del comune di Robilante in data dell'8 luglio scorso ricorrevano alla Camera dei deputati per ottenere una dilazione della discussione sulla presentata legge della ferrovia da Torino a Savona. Si riservavano essi di provare con appositi studi, che si stavano facendo in quell'epoca da un ingegnere a ciò delegato, come più utile sarebbe per riescire al commercio il prolungamento della linea da Cuneo al Varo per Tenda e Mentone.

La vostra Commissione, considerato che questa petizione ha col fatto già ottenuto lo scopo cui mirava, e che in ogni caso a tempo opportuno i controprogetti riflettenti quella ferrovia sarebbero mandati alla Commissione incaricata di sostenere la legge, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6595. Giorgio Francesco, di Gerrecchiozzo Lomellina, ricorreva nello scorso anno al Ministero ed all'auditorato generale della guerra per ottenere che il suo unico figlio Antonio, assentato nella milizia stanziata nella leva del 1853, ed ora facente parte dei reali carabinieri a piedi, fosse rimandato a casa in congedo assoluto per trovarsi esso compreso nel novero di quelli che la legge 20 marzo 1854 volle contemplati al § 1 dell'articolo 86.

Il ministro della guerra, per mezzo del colonnello Pettiti, allora suo primo ufficiale, rispondeva in data 25 agosto 1858: non potere quel dicastero prendere in considerazione la fatta domanda per non trovarsi il militare di cui si tratta, per la sua posizione, in nessuna delle condizioni previste dalla legge per ottenere d'essere rinvio a casa.

Il petente ricorre alla Camera dei deputati, supplicandola di volere dare una chiara interpretazione al § 1 dell'articolo 86 della legge 20 marzo; e, nel caso che essa lo interpreti favorevolmente alla sua domanda, voglia degnarsi di fare rimandare a casa in congedo assoluto l'unico suo figlio, che nella di lui età provetta e nello stato infermiccio in cui versa, e privo d'ogni bene di fortuna, sarebbe pure l'unico suo sostegno.

La vostra Commissione, per mancanza delle dovute spiegazioni, sia per parte del ricorrente, sia per parte del Ministero, non potè essere in grado di pronunciare se il petente sia o no assistito in diritto.

Infatti, benchè il § 1 dell'articolo 86 della legge 20 marzo 1854 sia applicabile al figlio del petente per quanto riguarda lo stato attuale della famiglia del medesimo, nullameno, se all'epoca dell'assento, lo stato di sua famiglia fosse stato diverso dall'attuale, se, per esempio, avesse avuto un altro fratello benchè minore,

il quale fosse deceduto di poi, niun dubbio che non si potrebbe ora da lui invocare il diritto all'esenzione dal militare servizio. In tal caso però sarebbe aperta la via alla grazia sovrana, secondo la disposizione dell'articolo 86 della citata legge 20 marzo 1854.

In secondo luogo, quand'anche il figlio del petente si fosse all'epoca dell'assento trovato nell'attuale posizione di famiglia, ma i membri di essa, dalla legge indicati, non avessero, con atto autentico, invocata l'esenzione ai termini dell'ultimo alinea del paragrafo 5 del detto articolo 86, in questo caso neppure potrebbe validamente invocare l'esenzione. Dura certamente sarebbe questa situazione, ma il caso contemplato al paragrafo 460 del regolamento sulla leva è troppo chiaro per poterlo rievocare in dubbio.

Resta dunque solo da contemplare il caso in cui il petente od altro membro della famiglia avesse chiesto a tempo debito e con atto autentico l'esenzione del proprio figlio dal servizio militare e che non si fosse fatto luogo alla domanda. In questo ultimo caso solamente il petente potrebbe con ragione invocare il diritto di esenzione a pro del proprio figliuolo.

Ora, come dissi sopra, il Ministero avendo risposto in genere che il petente non si trova, per la sua posizione di famiglia, in nessuna delle condizioni previste dalla legge, senza tuttavia specificare il caso concreto ha lasciato un vuoto nella mente del petente ed ha messo la vostra Commissione nella impossibilità di decidere sulla petizione. Gli è perciò che essa si restringe alla conclusione di inviare la petizione di cui si tratta al Ministero della guerra, pregandolo di volere dare alla Camera schiarimenti in proposito.

(La Camera approva.)

**(Fabar Giacomo — Domanda di pensione pel figlio cieco in seguito alla guerra di Crimea.)**

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Petizione 6592. Fabar Giacomo da Carignano ed in quella città abitante, padre del già soldato Fabar Giovanni stato congedato per a vere perduta completamente la facoltà visiva al tempo della guerra d'Oriente, ricorreva alla Camera, due anni or sono, affine di ottenere una pensione al disgraziato suo figliuolo.

Era relatore di quella petizione l'onorevole Guglianetti, il quale otteneva dalla Camera l'invio al Ministero della guerra onde fossero date alla Camera spiegazioni in proposito.

Il Ministero della guerra, con lettera del 28 giugno 1857, esponeva alla Camera i motivi per cui intendeva di mantenere le disposizioni che aveva preso in riguardo dell'ex-soldato Fabar.

Il ricorrente si rivolge di nuovo a questo ramo del Parlamento, sottoponendogli alcuni suoi riflessi coi quali egli cerca combattere le osservazioni del ministro della guerra, e supplicandolo che, tenuto conto della sgraziata posizione di un giovane ex-militare divenuto cieco in tempo di guerra, e mentre esso prestava i suoi servizi

al paese, voglia degnarsi di provvedere che il nominato suo figlio venga di nuovo sottoposto alla visita del Consiglio superiore militare di sanità, onde, esaminato attentamente lo stato suo colla scorta delle osservazioni da lui presentate, serva di un giusto appagamento tanto al padre quanto all'infelice di lui figlio.

La vostra Commissione, esaminata attentamente e la lettera del ministro della guerra e le osservazioni sperte dal ricorrente, fu di parere che essa non potrebbe invadere il campo dei periti, e pronunciare in merito una sentenza.

Tuttavolta, avendo considerato che qualunque possa essere stata la ragione primordiale di quella malattia d'occhi che finiva per privare della facoltà visiva l'ex-soldato Fabar Giovanni, ciò nullameno è pur vero che esso perdette la vista mentre militava sotto la bandiera nazionale in una guerra ben dura come quella di Crimea; che d'altronde il ricorrente, mentre sottoponeva alla Camera alcune osservazioni di qualche peso, tuttavia si limita a chiedere l'esperimento di un nuovo esame per soddisfazione sua e del proprio figlio che versa in tanta sventura, la vostra Commissione, dico, fu di parere che si avesse ad inviare la petizione al ministro della guerra per quei riguardi che crederà del caso.

**LANZA, ministro delle finanze.** Io mi attendeva una conclusione affatto contraria per parte della Commissione quando intesi che il petente aveva già ricorso altra volta alla Camera e questa aveva inviato la sua petizione al ministro della guerra, affinché la prendesse in debita considerazione e quindi ne riferisse alla Camera.

Il ministro della guerra, adempiendo a questo invito, riferì alla Camera i motivi per cui egli non poteva prendere in considerazione questa domanda. Ora si riproduce dal petente la stessa richiesta senza aggiungervi altri documenti, e si vorrebbe rimandare ancora la petizione al Ministero affinché tornasse ad esaminarla. Ma a me pare che ciò non sia guari conveniente, giacchè se la Camera non avesse giudicate soddisfacenti le spiegazioni date dal Ministero, fin d'allora avrebbe dovuto farvi le opportune osservazioni.

Ma siccome tali osservazioni essa non le fece, ciò vuol dire che si tenne paga delle spiegazioni medesime. Non so per conseguenza per qual motivo si manderebbe di nuovo questa petizione al Ministero. Probabilmente il ministro della guerra non potrà che ripetere le avvertenze già comunicate una volta alla Camera, ed in tal caso io non saprei che cosa essa potrebbe ancora replicare. Per conseguenza io credo di dovermi opporre, a nome del ministro della guerra, all'invio di questa petizione.

**PATERI.** Se io non vado grandemente errato, il ministro della guerra credette non potersi fare luogo alla domanda del petente, perchè a colpa del Fabar dovesse attribuirsi l'infermità da cui egli fu colto. Ora dai nuovi documenti che il detto petente ebbe a presentare, verrebbe a risultare che quell'infermità debbe attribuirsi, anzichè a colpa, alle fatiche militari dal suo figlio sopportate; ed è per questo motivo che di nuovo ricorre

alla Camera, ed altro in sostanza non chiede se non che il signor ministro della guerra voglia sottoporre a nuova disamina, per mezzo delle persone dell'arte, il suo figlio, onde riconoscere quale sia stata la causa primiera della infermità da cui fu colpito; e quando venga a risultare che per causa delle fatiche militari, anzichè per cagioni che possano ascrivarsi a di lui colpa, abbia quella avuto luogo, accolga la fatta domanda. Ora questo desiderio mi pare fondato a giusti motivi; epperò appoggio le conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**LANZA, ministro delle finanze.** L'onorevole preopinante osserva che vi esistono nuovi documenti presentati dal petente; invece l'onorevole relatore dice che il petente fa altre osservazioni, ma che non esistono nuovi documenti. Ma ammettiamo pure che realmente siansi prodotti questi nuovi documenti; in tal caso mi pare che il petente poteva inviarli al Ministero perchè volesse prenderli in considerazione; ed io sono persuaso che, qualora lo avesse fatto, il Ministero avrebbe di nuovo esaminata questa domanda. Ma non avendo ciò fatto, ed avendo ricorso direttamente alla Camera, mi pare che questo caso è assolutamente identico a quello della petizione stata precedentemente esposta alla Camera, e sulla quale fu approvato l'ordine del giorno.

Quindi per la stessa massima io prego la Camera di volere votare l'ordine del giorno anche sopra questa domanda.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe al deputato Pateri; ma siccome l'onorevole relatore chiede di parlare per dare degli schiarimenti, mi pare che si debba concedergli la precedenza.

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Gli schiarimenti che sono in grado di dare, sono i seguenti.

Veramente non furono dal petente presentati nuovi documenti; solo esso si limita ad osservare che il ministro della guerra nella sua relazione dell'8 giugno 1857 aveva tralasciato di rispondere al documento principale che sarebbe quello rilasciato dal medico che presiedeva l'ospedale militare di Genova al suo ritorno dalla Crimea.

La vostra Commissione ha osservato che veramente nella lettera del signor ministro non era fatto cenno di questo documento, che era il più importante, ed ha creduto di incaricare chi ha l'onore di riferire su questa petizione, di parlare col ministro della guerra. Io ho adempiuto a questo incarico; ma il ministro mi disse che era molto occupato, che però se si trattava solamente dell'invio, esso non aveva alcuna difficoltà di accettarlo e di esaminare nuovamente la pratica. La vostra Commissione avendo rilevato che le osservazioni sperte dal petente alla Camera meritavano di essere prese in considerazione, e potevano forse decidere il Ministero a prendere una diversa determinazione a suo riguardo, vi ha proposto l'invio della petizione al Ministero.

**PATERI.** Dopo la risposta dell'onorevole ministro

della guerra, ossia sul finire della passata Sessione, venne dal signor Fabar presentata la nuova petizione della quale si tratta; e sul principiare della Sessione attuale, come io seppi dallo stesso petente, furono ad essa uniti nuovi documenti diretti a provare la circostanza di cui già ebbi a fare cenno. Sarebbe bensì vero, come accennò l'onorevole ministro delle finanze, che sopra questi documenti non avrebbe ancora il ministro portato giudizio, ma ugualmente è certo che già ebbe il Fabar a rivolgere, pel fatto di cui si tratta, le sue istanze al Ministero, e se l'onorevole ministro della guerra, come ebbe ad osservare l'onorevole relatore, non si oppone a che questa petizione gli sia inviata, non veggo il perchè si voglia opporre l'onorevole di lui collega ministro delle finanze.

**LANZA, ministro delle finanze.** L'osservazione fatta dall'onorevole relatore, che il ministro era disposto ad esaminare questa domanda, prova che, se si fosse il petente diretto al Ministero, il Ministero avrebbe forse prese in considerazione le sue istanze. Non era dunque necessario che producesse alla Camera questa domanda con nuovi documenti, seppure esistono, prima di presentarla al Ministero.

Ora la Camera avendo già nell'esame di una precedente petizione adottata la massima che, quando un petente non ha ancora ricorso al Ministero a cui si riferisce la sua domanda, debba prima esaurire questi incumbenti, mi pare che non vi sia motivo di discostarsi da questa massima nel caso attuale, che è affatto identico a quello testè accennato.

**MASTIO.** La legge del 27 giugno 1850 accorda la pensione ai militari che sono diventati inabili al servizio militare attivo per malattie incontrate per causa di servizio. Nella lettera del ministro sarà accennata questa malattia. Credo che il signor ministro avrà dato gli opportuni schiarimenti e che avrà detto se la malattia dipende o non dipende da cause di servizio a tenore degli attestati presentati; quando anche sia in tempo di guerra, se la malattia dipende da una causa comune, od è malattia procurata, non ha diritto alla pensione a tenore della legge 27 giugno 1850.

L'onorevole relatore ha la risposta data dal Ministero della guerra? Abbia la compiacenza di leggerla e subito sapremo se la malattia è stata giudicata dipendere da causa di servizio, da causa comune od è malattia procurata.

**CAVALLINI CARLO, relatore.** L'onorevole Mastio entra nel merito della questione, ed io ebbi già l'onore di dire nella relazione che la Commissione volle assolutamente astenersi di farsi innanzi in un campo ove solo i periti possono decidere.

Poichè ho la parola, me ne servirò ancora per rettificare quanto disse l'onorevole Pateri. Egli credette che la presentazione dei documenti sia un fatto posteriore alla prima domanda...

**PATERI.** Così mi venne riferito dal petente stesso.

**CAVALLINI CARLO, relatore.** Io leggo nel quarto riflesso, che il petente fa alla Camera, le seguenti parole:

« Dei tre documenti presentati in appoggio della petizione precedente uno appunto essere una dichiara fatta dal predetto signor medico di divisione, nella quale dichiarava esplicitamente essere il soldato Fabar affetto di oftalmia purulenta, della quale il Ministero taceva nella sua risposta alla Camera, forse perchè di molto peso, ecc. »

Queste parole valgono a convincere l'onorevole Pateri come questi documenti fossero già sporti alla Camera quando il petente presentò la prima petizione. Ei fu solo per rettificare, secondo lui, le considerazioni che il Ministero faceva nella sua risposta che stimò opportuno nuovamente ricorrere alla Camera. Io non ebbi tempo, come già dissi, a spiegare bene la cosa al signor ministro perchè questi era occupatissimo; ma mi disse che quando si trattasse solo di verifica non aveva nessuna difficoltà a che la Commissione gli inviasse la petizione, onde esaminarla nuovamente e prendere i provvedimenti che sarebbero del caso.

La vostra Commissione, per conseguenza, considerando che i fatti esposti dal petente sono di qualche peso; considerando che qualunque sia stata la cagione della malattia di questo povero disgraziato, egli finì per perdere la vista mentre era al servizio militare, e mentre si combatteva una sì dura guerra quale quella di Crimea, ha creduto di usare questo riguardo al petente e di conchiudere per l'invio della petizione al ministro della guerra.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone l'invio di questa petizione al signor ministro della guerra; il ministro invece propone che si passi all'ordine del giorno.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal Ministero.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'invio della petizione al ministro della guerra.

(È approvato.)

**SANNA, relatore.** Colla petizione 6475 il signor Giovanni Battista Bruni espone che da qualche anno a questa parte la popolazione d'Acqui si è accresciuta di molto, e che potrebbe da sola formare un mandamento. Proporrrebbe quindi di sciogliere il mandamento attuale e di ricostituirlo nel seguente modo:

1° Che il territorio della città d'Acqui formasse un mandamento;

2° Che il comune di Strevi venisse aggregato al mandamento di Rivalta d'Acqui;

3° Che il comune di Alice d'Acqui si creasse capoluogo di mandamento, e si aggregassero al medesimo i comuni di Castelrochero, Ricaldone, Quaranta e Castelletto-Molina; i quali due ultimi comuni verrebbero in tal modo disgiunti dal mandamento di Mombaruzzo, del quale ora fanno parte;

4° Finalmente che i comuni di Melazzo e Terzo venissero aggregati al mandamento di Bistagno.

In tal guisa, dice il petente, la città d'Acqui formerebbe da per se sola un mandamento, come buona parte delle altre città dello Stato; l'unione degli altri comuni

al mandamento cui sarebbero destinati non cagionerebbe inconveniente di sorta; e la ben tenue spesa che incontrerebbe il Governo creando capoluogo di mandamento il comune di Alice d'Acqui, sembrerebbe compensata dalle migliori condizioni in cui esso mandamento si troverebbe.

La vostra Commissione non potè trattenersi a lungo sul merito della presente petizione, perchè la riconobbe mancante di dati statistici o di altri schiarimenti che sarebbero stati opportuni; tuttavia vi propone che essa sia inviata agli archivi, onde possa essere presa in considerazione in occorrenza di una nuova circoscrizione mandamentale.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6473 il Consiglio comunale di Tuili rassegna che nella tabella della nuova circoscrizione dei collegi elettorali il mandamento di Barumini, del quale fa parte il detto comune, veniva aggregato alla prima sezione del collegio elettorale di Mandas. Il mandamento di Barumini dista dal collegio di Mandas di 18 chilometri, ed ha le vie di comunicazione talmente impraticabili nei tempi piovosi, che non si possono in modo alcuno transitare; tanto è vero che nelle ultime elezioni generali nessuno degli elettori del comune di Tuili, che sono in numero di 40, non potè per questo motivo concorrere col suo suffragio alla elezione del loro deputato.

Per ovviare a tali inconvenienti, con apposito atto consolare e ad unanimità di voti ha deliberato di ricorrere alla Camera, affinchè venga stabilita una nuova circoscrizione mandamentale da formarsi nel villaggio di Barumini, alla quale sarebbero ascritti un numero di circa 200 elettori; o quanto meno di aggregare il detto comune di Tuili alla sezione di Lunamatrona, che trovasi alla distanza di soli nove chilometri.

La vostra Commissione, trovando ragionevoli i reclami del comune di Tuili, e ritenendo che nelle circoscrizioni elettorali la prima cosa di cui si debba tenere conto si è l'agevolezza delle comunicazioni, la certezza che nessuno possa mancare per ragioni estrinseche a deporre il suo suffragio nell'urna, e che nell'adempiere a questo supremo diritto ogni cittadino possa intervenire senza incorrere in gravi disturbi, sia per la distanza, che per altre ragioni che possono facilmente rimoversi, crede conveniente che si accondiscenda di buon grado a questa domanda, e che il Governo ponga quindi ogni sua cura affinchè gli elettori del detto comune non si trovino altra volta in condizione di mancare ai doveri di cittadini o di esporsi a gravissimi disagi. Egli è perciò che la vostra Commissione vi propone che questa petizione venga inviata al ministro degli interni affinchè, verificato l'esposto, promuova i provvedimenti che saranno del caso.

(La Camera approva.)

**(Perceval Giacomo, sergente degli invalidi,  
chiede il massimo della pensione.)**

**SANNA, relatore.** Colla petizione 6618 Giacomo Perceval, sergente degli invalidi, decorato della medaglia

al valor militare, nativo *aux Marches* e dimorante in Montmeillan, rassegna che, essendo sergente nel 1° reggimento d'infanteria, ricevette gravissima ferita nel braccio sinistro nella battaglia di Novara. Per tal ferita il prode sergente trovòsi inabile a valersi del suo braccio, e quindi incapace a procacciarsi la sussistenza col proprio lavoro.

Ricorse affinchè il signor ministro della guerra invece del minimo a lui concedesse il massimo della pensione che per diritto gli è dovuta. Venne a Torino; ma reclamava inutilmente; ed è per questo motivo che si rivolge ora alla giustizia e generosità della Camera, affinchè, avuto riguardo ai suoi servizi ed allo stato infelice in cui presentemente si trova, voglia interporre la sua autorità affinchè gli venga concesso quanto richiede.

A questa petizione si unisce il certificato di un medico debitamente legalizzato, dal quale risulta che la ferita è stata talmente grave, che anche oggidì il petente ne soffre dolori e non può in nessun modo dedicarsi al lavoro.

La vostra Commissione, considerando che è primo e supremo dovere di uno Stato remunerare coloro che, esponendo la vita, hanno combattuto intrepidamente pel suo onore e per la sua salvezza; e considerato pure che un valoroso rimasto inetto al lavoro per ferita ricevuta è sopra ogni altro degno di considerazione; e considerando infine che questo caso è previsto dall'articolo 8, primo alinea della legge 27 giugno 1850, il quale è così concepito: « L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione; » per questi motivi la vostra Commissione vi propone l'invio di questa petizione al Ministero della guerra perchè, verificati i fatti esposti, provveda conforme a giustizia.

**MASTIO.** Se, dopo che uno è stato giubilato, la malattia si accresce dentro l'anno, allora ricorrendo al Ministero prima che passi l'anno si fa valere il diritto che dà la legge ad avere il *maximum* della pensione.

Il termine ora detto sarà di due anni nel caso che le anzimentovate ferite od infermità abbiano cagionato la perdita intera della vista o l'amputazione d'un membro.

In conseguenza se il petente si è trovato aggravato dopo che era già trascorso un anno dalla ricevuta giubilazione, resta inutile di inviare la petizione al Ministero della guerra, perchè la legge del 27 giugno 1850 non accorda verun aumento.

**SANNA, relatore.** Dalla petizione e dai documenti annessi non risulta che il petente abbia ricorso dopo uno o dopo due anni, risulta bensì che in diverse occasioni il petente si è rivolto al Ministero; potrebbe darsi che quando allega di essere venuto a Torino sia venuto nel primo anno dopo avuta la giubilazione, e che sia in quell'epoca che ha fatto istanza perchè gli fosse concesso il *maximum* della pensione.

Per conseguenza ritengo che possa essere benissimo il caso di un invio della petizione al Ministero, il quale, esaminata la cosa, vedrà se la domanda del petente sia



o no assistita in diritto dalla legge, al qual fine il medesimo ha ricorso alla Camera.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Le pensioni militari sono regolate da una legge, e quando il Ministero non l'avesse applicata, non sarebbe il caso di alcun invio al ministro della guerra, giacchè non su di esso cade la responsabilità di questo atto.

Quando taluno è ammesso a fare valere i suoi diritti alla pensione di riposo, il ministro, dal cui dicastero questo individuo dipende, trasmette il decreto di ammissione con tutte le carte analoghe al Ministero delle finanze, il quale invia questi documenti ad una Commissione appositamente istituita per esaminare e liquidare le pensioni a termine di legge. Ove qualcuno si trovasse leso, potrebbe ricorrere avanti i tribunali; e questo è accaduto in parecchi casi.

Possono nascere dubbi, e ne sorgono spesse volte per le pensioni degli impiegati che appartengono alle varie amministrazioni civili, perchè le pensioni sono ancora regolate da regi biglietti anteriori al 1848, intorno ai quali vi è una giurisprudenza non sempre perfettamente stabilita. Ma in quanto alle pensioni militari avvi una legge fatta con molto studio e precisione. Ciò posto, se questa legge non è stata bene interpretata, non dal ministro della guerra, ma dalla Commissione istituita per esaminare i diritti dei petenti, colui che si crede leso, ricorra ai tribunali.

Io credo, o signori, che sarebbe un gravissimo danno se la Camera rimandasse questa petizione al ministro della guerra; imperocchè tornerebbe lo stesso che il dirgli: badate che siete troppo severo nel liquidare le pensioni. Ora io odo tutti i giorni muoversi l'accusa contraria; non la credo fondata, ma non è men vero che questa vien fatta.

Torno a dirlo, o signori, se al ministro della guerra, che ha esaminato cinque o sei volte questa richiesta, la Camera con un voto formale dirà: siete stato troppo severo, la conseguenza sarà che egli procederà con minor severità nell'esame di cosiffatte domande.

Io penso pertanto che la Camera farebbe atto non guari provvido se rimandasse questa petizione al ministro della guerra, e propongo a questo riguardo l'ordine del giorno.

**SANNA**, *relatore*. Se la Camera crede di passare all'ordine del giorno, io non ho difficoltà.

**LOUAREAZ**. Je m'oppose à l'ordre du jour réclaté par monsieur le ministre. Je m'y oppose non-seulement dans l'intérêt du sieur Perceval, mais dans l'intérêt de tous les militaires qui, dans un moment où la guerre paraît

devenir imminente, pourraient être privés d'un membre ou être atteints d'une infirmité qui équivaldrait à la perte de ce membre.

Je ne crois pas que sous le point de vue du résultat moral que produirait la chose, il convienne de dire à ces militaires de s'adresser aux tribunaux dans le cas où une disgrâce pareille vint à les frapper.

Ainsi j'appuie les conclusions du rapporteur qui sont pour le renvoi de la pétition au ministre de la guerre.

**PRESIDENTE**. Sulla petizione 6618 il deputato Louarez domanda l'invio al Ministero della guerra.

Il Ministero invece propone sulla medesima l'ordine del giorno, e la Giunta vi aderisce ritirando la sua precedente proposta di invio.

Porro prima ai voti l'ordine del giorno, che ha la precedenza.

(È approvato.)

Non essendovi più nulla all'ordine del giorno...

**NOMINA DEL PROFESSORE BORIO A COMMISSARIO REGIO FEL PROGETTO DI LEGGE SULLA FOGNATURA.**

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Ho l'onore di comunicare alla Camera un decreto reale, col quale il professore Borio è nominato commissario governativo incaricato di sostenere la discussione della legge relativa alla fognatura tubulare.

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro della comunicazione di questo decreto.

La seduta è levata alle 4 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Stabilimento di undici uffici di verificaione dei contatori del gaz;

2° Abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino presso a Buffalora;

3° Modificazione al progetto dell'arginamento dell'Arve;

4° Relazione di petizioni.